

MADRI E BAMBINI IN CARCERE



E' giuridicamente auspicabile che la donna colpevole di un reato venga punita secondo quanto previsto dalla legge ma è altrettanto inderogabile il suo diritto ad esercitare la propria potestà genitoriale, tenendo conto che essa comporta una responsabilizzazione della deviante ed un aiuto nella ricerca del proprio ruolo sociale, evitando gli effetti emarginanti e regressivi tipici della carcerazione. Se la dialettica propria della pena, che nel giudicare il reo tende a far prevalere un

fine prettamente punitivo dal quale poi giungere ad una rieducazione, sembra difficilmente risolvibile nel caso della donna colpevole, è invero inesistente per quanto riguarda l'altro soggetto su cui va a cadere la condanna, ovvero il figlio della donna deviante.

Al 21 maggio 2012 erano presenti in carcere 2.799 donne; la maggior parte di esse hanno condanne per reati non gravi, scontando per più dell'80% pene non superiori ad un anno. Insieme ad esse, la pena viene scontata anche dai loro figli: si contano circa 50 bambini internati nonostante le modifiche apportate dalle recenti riforme, rendendo dunque possibile l'innaturale crescita durante i primi anni dell'infanzia entro le mura del penitenziario. Si racconta di AL CAPONE, occhi e riccioli neri, lo sguardo un po' timido, bellissimo. Ha trascorso quasi tutta la sua vita dietro le sbarre, ma diversamente dal gangster italo-americano, è solo un bambino di 3 anni: sta scontando la pena insieme alla madre detenuta nella sezione femminile del carcere di Rebibbia. La situazione del piccolo Al Capone è la stessa di altri 70 bambini sparsi per le carceri della Penisola. La legge italiana, infatti, permette ai piccoli da 0 ai 3 anni di stare "dentro" insieme alle loro madri autrici di reato. **Allo scadere dei 3 anni, i piccoli vengono mandati fuori, da parenti se li hanno, o in case famiglia, a volte in adozione, con tutti i traumi e le tragedie che ne conseguono.** Queste donne sono spesso considerate delle cattive madri incapaci di portare avanti il proprio ruolo materno e così sulla loro maternità cala il silenzio. Qualcuno dice che la maternità in carcere è una **maternità interrotta**, così l'infanzia dei bambini da 0 a 3 anni è **un'infanzia interrotta**; io mi spingo un po' oltre, sostenendo invece che si debba parlare piuttosto di **sospensione condizionale dell'infanzia**, cosa ben diversa dal beneficio concesso con la sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 163 c.p., proprio perché l'infanzia di questi bambini è segnata per sempre. Dà piena conferma a questa mia affermazione un confronto avuto con uno psicologo infantile, dal quale colloquio è emerso che, si riscontrano effetti negativi determinati dalla struttura penitenziaria anche in bambini così piccoli: molti, vivendo un rapporto simbiotico con la madre, sviluppano un attaccamento insicuro e mostrano difficoltà anche in brevi separazioni da lei; hanno comportamenti di forte protesta e autolesionistici, come sbattere la testa o graffiarsi; si sono notate anche difficoltà nell'alimentazione e nel ritmo sonno-veglia, oltre a uno sviluppo cognitivo e linguistico ritardato a causa degli scarsi stimoli: i bambini imparano poche parole (di cui le prime sono spesso "agente" e "apri"), usano poco la fantasia, giocano con le chiavi, con un richiamo evidente alla realtà carceraria. Infatti, nonostante siano previste delle aree nido all'interno di alcuni Istituti Penitenziari, dove le mamme con i loro figli possono soggiornare durante il periodo di detenzione, appare evidente che l'ambiente continua ad essere inappropriato per una popolazione infantile. Il mondo di questi bambini è fatto di celle, di finestre con le

sbarre, di lunghi corridoi con tante porte chiuse, che si aprono solo per il volere altrui, che ricordano incessantemente la mancanza totale di libertà, per le mamme e conseguentemente per i figli. Il silenzio totale si alterna a rumori improvvisi di porte blindate e campanelli di allarme. Secondo me, permettere che un bambino viva quest'esperienza di privazione della libertà personale, che ha finalità punitive e preventive, porta a **sospendere quel fondamentale periodo di formazione infantile** fatto di orientamenti nei rapporti sociali e nei modelli di azione sociale ed a mettere in secondo piano la centralità dell'innocenza del minore e a sacrificarla in favore dell'espiazione della pena del genitore. A mio avviso, è necessario tutelare il legame madre-figlio, è necessario tutelare quel massimo diritto sancito dagli artt. 30 e 31 della Costituzione, dall'art. 24 della **Carta Europea dei diritti fondamentali** e dalla **Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959** poi modificata dalla **Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989**: "il diritto per ogni bambino di crescere in modo sano ed in condizioni di libertà e dignità beneficiando della sicurezza sociale, sotto le cure e la responsabilità dei suoi genitori..... e che, salvo circostanze eccezionali, non sia possibile separare un bambino in tenera età dalla madre e che nell'adozione delle leggi **la considerazione determinante debba essere quella del fanciullo**". Nell'arco dell'ultimo decennio la giurisprudenza sembra aver voluto rendere fattuali tali disposizioni con l'approvazione della l.n. 40 del 8 marzo 2001 e della l.n.62 del 20 aprile 2011, tentando di attuare delle modifiche nel trattamento penitenziario nei confronti di soggetti bisognosi di tutela, quali appunto i figli di detenute madri. Nell'entrata in vigore della Legge n.40, si riscontra un'iniziale ipotesi garantista nei confronti della madre detenuta e del figlio. All'inizio la legge era di ben altro calibro. Tra le **modifiche** più significative, oggetto della mia perplessità, vorrei ricordare l'elevamento del limite di età da 3 anni a 6, con l'intento di prolungare il beneficio della relazione parentale sia nei confronti della madre che del bambino. Il legislatore ha ritenuto corretta tale misura dal momento che il compimento del sesto anno di età costituisce per il bambino l'assunzione dei primi obblighi di scolarizzazione. Un paradosso direi io, come si fa a non prevedere le conseguenze della detenzione sullo sviluppo e sull'inserimento in società del bambino? Il modello di socializzazione offerto in ambiente detentivo dalla madre e dagli agenti non è il più adatto per un apprendimento che risulti efficace e permetta integrazione. Un bambino che trascorre parte della sua vita all'interno di un Istituto Penitenziario, fatto di regole rigide imposte, di chiavi, di silenzio alternato a rumori incessanti di porte blindate, il cui unico riferimento sono la mamma e le guardie del carcere, al raggiungimento di 6 anni di età viene catapultato in un ambiente che non riconosce più come di sua appartenenza, un ambiente fatto di suoni diversi, di stimoli diversi, di colori diversi, con un'atmosfera maggiormente adatta alla fragilità del bambino, ma che lui non riconosce, ed allora scatta un altro trauma per il bambino, con la naturale conseguenza di voler ritornare in quel posto "il carcere", perché quello è l'unico luogo che lui riconosce come suo. Anche la previsione dell'istituzione degli **ICAM (Istituto di Custodia Attenuata per detenute Madri)**, nel caso in cui vengano a sussistere esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è un tentativo alquanto fallace di evitare il trauma della carcerazione per i figli e di garantirgli quei fondamentali diritti sanciti a livello Europeo. L'unico istituto al momento esistente si trova a Milano. La nuova legge però nulla dice in merito alle caratteristiche che tali luoghi debbano possedere, tuttavia, nell'incontro formativo tenutosi all'O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto il 17 novembre 2012, il Provveditore

del DAP per la Sicilia ha sottolineato in modo eloquente che, tali istituti sono carceri sia nella struttura che nella regolamentazione, non risolvendo così il problema della tutela della libertà del bambino, suo fondamentale diritto. Mi pongo una domanda: è concepibile che madre e bambino possano vivere l'espiazione del delitto commesso dalla genitrice in strutture differenti rispetto al carcere limitativo della libertà del fanciullo? Ritengo di sì. Le varie nazioni europee, malgrado la diversa normativa vigente in ciascuna di esse soprattutto in relazione all'età del bambino in carcere, hanno sperimentato programmi psico-sociali, soprattutto la Francia, sia durante la permanenza del bambino nell'I.P. che una volta separato dalla madre e hanno rilevato la necessità di agire a livello normativo per evitare quel fenomeno di "prisonizzazione" proprio della realtà carceraria e che incide in modo determinante sul processo cognitivo del bambino, comportandone il deterioramento mentale, consentendo alla madre di potersi avvalere di misure alternative al carcere. A mio avviso, le case famiglia e le alternative al carcere (in particolare l'affidamento ad una famiglia – altri istituti oggetto di studio e ben approfonditi dall'Associazione in altro specifico corso) sono la strada maestra per le madri con i bambini. Tuttavia, affinché questo possa verificarsi, è necessario compiere una sorta di «rivoluzione copernicana» per cui venga ribaltata la fonte dell'azione giudiziaria: ***la tutela dei diritti del bambino si deve trasformare nel "bene superiore" da proteggere e garantire; mentre l'esecuzione della pena deve rimanere subordinata a tale più alto principio legale.*** Un appello, il mio, che spero possa trovare orecchie attente nel governo che, dopo una visita al carcere fiorentino di Sollicciano, ha percepito in modo diretto quanto sia straziante vedere quei bambini con le loro madri in carcere, che al compimento dei tre anni il minore venga strappato dalla mamma e dall'unico luogo che ha conosciuto per portarlo via. Chiedo che l'Italia si adegui all'Europa e consideri la detenzione delle donne con figli come l'ultima delle soluzioni, favorisca le alternative al carcere e si occupi dei particolari e specifici bisogni delle donne detenute con figli.

*Redatto e pronunciato da: **Avv. Stefania Toscano***